



GIULIA SEMINATORE
NOTAIO

Repertorio n.26.800 Raccolta n.12.784
VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitre, il giorno ventiquattro (24) del mese di febbraio, alle ore sedici e minuti trenta.

In Caltanissetta, nel mio studio in Viale della Regione n.106.

Davanti a me dott. GIULIA SEMINATORE, Notaio in Caltanissetta, iscritto al Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Caltanissetta e Gela,

è presente:

- Rev. Sac. ZANATA Valdecir, nato a Sertaneja (Brasile) il 14 luglio 1981, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella qualità di Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione denominata

"ASSOCIAZIONE COPIOSA REDENZIONE"

con sede in Caltanissetta, Via Villalba n.16, ove per la carica domicilia, codice fiscale 92068960852, costituita con scrittura privata del 14 marzo 2019 registrata presso l'Agenzia delle Entrate di Caltanissetta il 20.3.2019 al n.322 Serie 3.

Il comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, agendo nell'anzidetta sua qualità, mi dichiara che è qui riunita, in prima convocazione, l'assemblea della predetta associazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Modifiche statutarie per adeguare lo statuto associativo al nuovo "Codice del Terzo Settore".
 2. Deliberazioni inerenti e conseguenti,
- e mi richiede di assistere, redigendone pubblico verbale, all'assemblea medesima.

A ciò aderendo, io notaio do atto di quanto segue.

Assume la presidenza dell'Assemblea, a norma di statuto, il Presidente del Consiglio Direttivo Sac. ZANATA Valdecir, il quale dichiara e dà atto:

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata a norma di legge e di statuto;
- che sono presenti gli associati:
 - . Zanata Valdecir, come sopra generalizzato;
 - . Caetano Barbosa Fabricio, nato a Contagem (Brasile) il 21 aprile 1984;
 - . Sotocorno Vinicius, nato Regente Feijo (Brasile) il 25 gennaio 1995;
 - . Hirai Joao Paulo Minoru, nato a Riversul (Brasile) il 21 dicembre 1993;
 - . Scancarello Agata Grazia, nata a Milano il 10 ottobre 1973;
 - . Giardina Michela, nata a Caltanissetta il 10 ottobre 1960, in proprio e per delega di Feitosa Passareli Da Silva Higor, nato a Nova Esperanca (Brasile) il 9 settembre 1993;
 - . Amorelli Giuseppina Tiziana, nata a Caltanissetta il 14



REGISTRATO A
CALTANISSETTA
il 13 marzo 2023
al N. 670/1T

gennaio 1972, in proprio e per delega di Gonzaga Vilalba Bergson Augusto, nato a Campo Grande (Brasile) il 25 aprile 1991;

. Lovetere Carmela, nata a Caltanissetta il 10 aprile 1973;

- che è presente il Consiglio Direttivo nelle persone di Zanata Valdecir, Caetano Barbosa Fabricio e Sotocorno Vinicius;

- che l'identità e la legittimazione degli intervenuti sono state accertate dal richiedente medesimo;

- che pertanto, essendo presenti, in proprio e per regolari deleghe che rimangono acquisite agli atti dell'associazione, numero 10 (dieci) su 10 (dieci) soci aventi diritto di voto, l'assemblea è validamente costituita e atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Aperta la seduta, il Presidente espone all'assemblea le ragioni, peraltro già ben note agli intervenuti, che hanno determinato il Consiglio Direttivo alla proposizione dei sopra indicati punti. In particolare, ricorda agli intervenuti in assemblea che, a seguito dell'entrata in vigore della Riforma del terzo settore, gli enti senza scopo di lucro che intendono essere beneficiari della Riforma, devono adeguare i propri statuti alla nuova disciplina prevista dal Codice del terzo settore (D. Lgs. n.117/2017).

Il Presidente espone quindi le modifiche dello statuto associativo vigente onde adeguarlo alla riforma legislativa in materia di organizzazioni di volontariato, evidenziando che, a seguito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, la denominazione sociale comprenderà l'acronimo "ODV" o la locuzione "Organizzazione di Volontariato".

Udita la relazione del Presidente, dopo breve discussione, l'Assemblea all'unanimità dei presenti, a voti palesi,

DELIBERA

1. di approvare integralmente il nuovo testo dello statuto dell'Associazione, del cui contenuto il Presidente e tutti gli intervenuti in assemblea si dichiarano edotti;

2. di conferire mandato al Presidente dell'assemblea al fine dell'attuazione del presente verbale, con attribuzione al medesimo del potere di apportare allo statuto approvato tutte le eventuali modifiche, aggiunte o soppressioni tecniche che fossero richieste dalle competenti Autorità per il rispetto delle disposizioni di legge o comunque necessarie.

Non essendovi null'altro a deliberare, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore diciassette e minuti trenta.

Il Presidente mi consegna il nuovo testo dello statuto come sopra approvato, e che io notaio allego al presente verbale sotto la lettera "A", omessane la lettura per espressa dispensa del comparente medesimo.

Le spese del presente verbale sono a carico dell'Associazione.

La registrazione del presente atto e dello statuto ad esso allegato è esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 comma 3 e comma 5 D.Lgs. 117/2017.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura al comparente che lo approva e conferma.

Dattiloscritto da persona di mia fiducia ed in parte da me manoscritto, consta di due fogli di cui occupa quattro facciate e fin qui della presente.

Viene sottoscritto alle ore diciassette e minuti cinquanta.

Firmato: ZANATA Valdecir, Giulia Seminatore notaio.



GIULIA SEMINATORE
NOTAIO

ALLEGATO "A" REP.N.26.800 RACC.N.12.784
STATUTO "ASSOCIAZIONE COPIOSA REDENZIONE ODV"

ART. 1

(Denominazione e sede)

È costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato "ASSOCIAZIONE COPIOSA REDENZIONE ODV" (d'ora in avanti denominata Associazione) che assume la forma giuridica di Associazione non riconosciuta.

L'eventuale utilizzo della locuzione "Ente del terzo settore" nella corrispondenza o l'integrazione della denominazione sociale con l'ulteriore acronimo ETS costituisce una ulteriore facoltà che discende dal possesso primario della qualificazione speciale derivante dall'iscrizione nella relativa sezione del RUNTS.

L'Associazione ha sede legale nel comune di Caltanissetta, Via Villalba n.16.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito del Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Il Consiglio Direttivo può stabilire l'istituzione di sezioni locali dell'associazione che opererà sempre per il perseguimento degli scopi istitutivi.

L'Associazione opera sul territorio della provincia di Caltanissetta, di quello regionale, limitrofo ed extraregionale aderendo anche a coordinamenti nazionali, europei ed internazionali.

La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 2

(Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "ODV" o dell'indicazione di "organizzazione di volontariato")

L'Associazione dovrà utilizzare obbligatoriamente l'indicazione di "organizzazione di volontariato" o l'acronimo "ODV" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

La cancellazione dell'Associazione dall'apposita sezione del RUNTS comporta l'illegittimità dell'utilizzo nella denominazione sociale e nei rapporti con i terzi degli acronimi e delle locuzioni di cui agli articoli 12 e 32, comma 3 del Codice del Terzo settore.

Gli eventuali provvedimenti di cancellazione e/o di futura iscrizione, emanati dall'autorità competente, che determinano una variazione della denominazione sociale, ai sensi dell'articolo 32, comma 3 del Codice del Terzo settore, non comportano modifica statutaria, salvo comunicazione agli uffici competenti.

ART. 3

(Statuto)

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117,

REGISTRATO A
CALTANISSETTA
il 13 marzo 2023
al N. 670/1T



delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 4

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 5

(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

ART. 6

(Finalità e Attività)

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

La attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle attività di volontariato degli associati sono, secondo l'art. 5 del D.Lgs. 117/2017:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166,

e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

Può svolgere, inoltre, ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto o operazione contrattuale necessario o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali. L'Associazione può, inoltre, realizzare attività di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico in conformità alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 117/2017. L'Associazione può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, nei limiti previsti dal D.Lgs. 117/2017.

La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea soci. Nel caso in cui l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio.

Per svolgere le attività sopra elencate, l'Associazione si prefigge di svolgere le seguenti azioni:

- . promuovere e sostenere il recupero di persone con problemi di tossicodipendenze e/o di altre forme di dipendenze patologiche;
 - . promuovere l'assistenza a persone con problemi psichiatrici legati alle dipendenze patologiche;
 - . promuovere ed organizzare gruppi di ascolto, prevenzione ed orientamento alle persone e alle loro rispettive famiglie che presentano punti di disintegrazione nella loro struttura interna come l'uso e la dipendenza da sostanze chimiche improprie ed altri problemi che danneggiano l'equilibrio familiare ed impediscono la qualità della vita;
 - . associare soci, offrendo loro una formazione continua a livello spirituale, culturale e professionale;
 - . svolgere attività rivolte a persone particolarmente vulnerabili, al fine di assicurarne la protezione sociale, in particolar modo ai soggetti in condizione di svantaggio economico, sociale o familiare;
 - . attivare interventi nella formazione dei minori realizzando azioni di ricostruzione dei valori;
 - . animare ed orientare l'organizzazione comunitaria;
 - . favorire azioni di beneficenza, istruzione rivolte all'ascolto ed alla protezione della famiglia;
 - . organizzare e gestire servizi specifici quali centri d'assistenza, centro d'ascolto, case famiglia, centro formativo, strutture semiresidenziali e quanto sia necessario per rispondere alle esigenze delle fasce più svantaggiate.
- Per lo svolgimento delle attività, per il raggiungimento delle finalità e degli scopi statutari, l'Associazione può



stipulare convenzioni con il Comune e con altri Enti e/o Associazioni sia pubblici che privati. Potrà, inoltre, collegarsi ad altri enti ed organizzazioni nazionali riconosciute ai sensi della normativa vigente che abbiano le stesse finalità. L'Associazione può, pertanto, assumere tutte le iniziative e svolgere tutte le attività, ivi compresa la stipulazione di accordi di collaborazione con organizzazioni italiane ed estere, ovvero la promozione e/o la partecipazione in associazioni e fondazioni ed altre istituzioni pubbliche o private che siano giudicate necessarie o utili per il conseguimento delle proprie finalità.

Le attività principali o quelle ad esse direttamente connesse, sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari.

Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo o secondo quanto disciplinato dal D.Lgs. 117/2017.

Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione di cui fa parte, è incompatibile con la qualità di socio.

ART. 7

(Ammissione ed esclusione)

Sono soci dell'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato e l'iscrizione è annotata nel libro degli associati, con contemporaneo versamento della quota associativa.

In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minori, la stessa dovrà essere firmata dall'esercente la potestà.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

Non è ammessa la categoria di soci temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rivalutabile e non rimborsabile.

I soci cessano di appartenere all'Associazione per:

- a) recesso volontario comunicato in forma scritta al Consiglio Direttivo;
- b) per non aver effettuato il versamento della quota associativa per l'anno in corso;
- c) per indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo;
- d) per persistenti violazioni degli obblighi statutari.

Contro il provvedimento del Consiglio Direttivo recante l'esclusione dell'associato, è ammesso il ricorso, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione all'Assemblea dei soci che, previo contraddittorio, deve decidere in via definitiva sull'argomento nella prima riunione convocata.

Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri e il loro numero è illimitato; ogni socio ha diritto ad un voto.

ART. 8

(Diritti e doveri degli associati)

I soci dell'Associazione hanno il diritto di:

- .eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- .esaminare i libri sociali;
- .essere informati sulle attività dell'Associazione e controllare l'andamento;
- .frequentare i locali dell'Associazione;
- .prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico - finanziario, consultare i verbali;
- .concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- .votare in Assemblea, purché iscritti da almeno trenta giorni nel libro degli associati.

e il dovere di:

- .rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- .svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- .versare la quota associativa secondo l'importo e i termini annualmente stabiliti.

ART. 9

(Gli organi sociali)

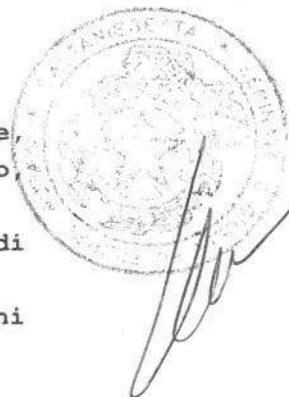
Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea dei soci;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente;

- Organo di controllo (eventuale);
- Organo di revisione (eventuale).

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30 comma 5 del d.lgs. 117/2017 che siano in



possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del Codice civile comma 2, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 10

(L'Assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire in forma cartacea e/o informatica (es: sms, pec, e-mail, ecc.) da divulgare al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Gli associati possono intervenire in Assemblea ordinaria e straordinaria mediante mezzi di telecomunicazione o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 11

(Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea deve:

- .stabilire il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
- .nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- .nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approvare il bilancio;
- .deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- .deliberare sull'esclusione degli associati;
- .deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo e/o dello statuto;

.approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
.deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
.deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 12

(Assemblea ordinaria e straordinaria)

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto di voto, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un massimo di 3 (tre) deleghe.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o per via elettronica, purchè sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

ART. 13

(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di quest'organo:

- eseguire le deliberazioni dell'assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di

proprietà dell'Associazione o ad essa affidati.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti che va da 3 (tre) a 7 (sette) eletti dall'assemblea tra gli associati, per la durata di anni 3 (tre) e sono rieleggibili per 2 (due) mandati.

Al Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2382 del Codice civile, riguardo le cause di ineleggibilità e di decadenza. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo è composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 14

(Il Presidente)

Il presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed esterni, nei confronti di terzi e in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniquale volta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 15

(Organo di controllo)

L'Organo di controllo, monocratico o collegiale, è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017. Ai sensi dell'art. 2397 c.c. comma 2, il componente deve essere un revisore contabile iscritto al relativo registro e, nel caso di organo di controllo collegiale, il predetto requisito deve essere posseduto da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo:

vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 16

(Organo di Revisione legale dei conti)

È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 17

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- .quote associative;
- .contributi pubblici e privati;
- .donazioni e lasciti testamentari;
- .rendite patrimoniali;
- .proventi da attività diverse ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 117/2017
- .proventi da raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 117/2017;
- .rimborsi da convenzioni ai sensi dell'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017;
- .ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017.

ART. 18

(I beni)

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 19

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo

indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 20

(Bilancio di esercizio)

I documenti di bilancio dell'Associazione o del rendiconto di cassa, ove ne ricorrono i presupposti, sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno o in alternativa da altra data non coincidente con l'anno solare. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo, in collaborazione con il Tesoriere se nominato e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 21

(Bilancio sociale)

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 22

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 del D.Lgs. 117/20147 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede dell'Associazione.

ART. 23

(Qualità di volontario)

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione, di cui il volontario è socio o associato o tramite la quale svolge la propria attività volontaria.

ART. 24

(Personale retribuito)

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoratori autonomi o di altra natura nei limiti previsti dall'art. 33 D.Lgs. 117/2017, vale a dire in misura non superiore al 50% del numero dei volontari.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

ART. 25

(Libri sociali obbligatori)

L'Associazione deve tenere obbligatoriamente:

- a) il libro degli associati o aderenti;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a), b) del primo comma, sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera c) del primo comma, sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale, previa richiesta scritta di accesso indirizzata all'organo competente che deve evadere la richiesta entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione. In caso di diniego, che deve essere comunicato per iscritto, il socio può proporre ricorso entro 30 (trenta) giorni.

L'Assemblea deve deliberare nella prima convocazione utile.

ART. 26

(Responsabilità ed assicurazione degli associati)

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 27

(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

In caso di iscrizione al RUNTS è obbligatorio il parere dello stesso ai fini della devoluzione del patrimonio.

ART. 28

(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

E' copia conforme all'originale
C. Caltanissetta, ...1.3.MAR.2023...

Indirizzo

